



Tosi e associati
STUDIO LEGALE

**DECRETO LEGGE
“CURA ITALIA”
17.3.2020
MISURE PER IL LAVORO**

Studio Legale Tosi e Associati

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO

✓ **A CHI SPETTA:**

- ✓ Imprese Industriali, Manifatturiere, Trasporti, Impianti, etc. (Art. 10 D.l.g.s. 148/2015) che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del Covid-19.
- ✓ Coinvolge tutti i lavoratori alla dipendenze del datore di lavoro al 23 febbraio 2020 (non è necessaria anzianità aziendale superiore a 90 giorni).

✓ **COME FARE:**

- ✓ Presentazione domanda di CIGO con causale «emergenza Covid-19».

✓ **QUANDO:**

- ✓ La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

✓ **DURATA:**

- ✓ Il periodo d'integrazione è pari a un massimo di nove settimane
- ✓ comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO (SEGUE)

✓ CARATTERISTICHE:

- L'informazione e la consultazione sindacale, nonché l'esame congiunto devono essere svolti **entro 3 giorni** successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica (non occorre quindi svolgere l'informazione e la consultazione sindacale né rispettare i termini della procedura di cui agli artt. 14, 15 e 30 secondo comma, D.Lgs. n. 148/2015);
- Non vi sarà alcuna verifica circa la sussistenza delle causali ordinariamente necessarie (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato);
- L'erogazione dell'integrazione non comporta il contributo addizionale a carico delle aziende interessate (limitatamente al periodo massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020);



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) E ASSEGNO ORDINARIO (SEGUE)

✓ CARATTERISTICHE:

- L'assegno ordinario per Covid-19 è concesso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- L'assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà. L'assegno ordinario sostituisce l'assegno di solidarietà per un periodo massimo di nove settimane comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020.
- L'assegno ordinario è concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS;
- I periodi di integrazione o assegno ordinario per ragioni legate al Covid-19 non sono conteggiate ai fini della durata massima complessiva delle integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) PER AZIENDE GIA' IN CIGS

- La CIGO può essere richiesta anche dai datori di lavoro che hanno in corso la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS).
- La CIGO sostituisce la CIGS per un periodo massimo di nove settimane comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020.
- La CIGO sospende e sostituisce la CIGS già in corso.
- La CIGO può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.
- Per le aziende che presentano le domande di CIGS nel corso dell'emergenza sanitaria non si applicano i termini procedurali di cui all'art. 24 (25 giorni e 10 giorni per le aziende che occupano sino a 50 dipendenti per l'esame congiunto) e 25 del D. Lgs n. 148/2015 (7 giorni per la presentazione della domanda dalla conclusione della consultazione sindacale). Devono però effettuarsi tutti gli altri adempimenti normalmente previsti



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

✓ **CHI:**

- ✓ Aziende escluse da tutte le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario per i quali normalmente non trovi applicazione la CIGO;
- ✓ Coinvolge tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
- ✓ Espressa esclusione dei lavoratori domestici.

✓ **DA CHI:**

- ✓ Può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome ai datori di lavoro

✓ **QUANDO:**

- ✓ Non appena è emesso il decreto delle Regione e delle Province autonome deve essere presentata la domanda. Essendoci limiti di spesa (massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'intero territorio dello Stato), per questo tipo di trattamento si applica il criterio "*first come first served*"

✓ **DURATA:**

- ✓ Il periodo d'integrazione è pari a un massimo di nove settimane a partire dal 23 febbraio 2020



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) (SEGUE)

CARATTERISTICHE

- ✓ Per i datori di lavoro che occupano **più di 5 dipendenti** è necessario un **previo accordo**, che può essere concluso anche in via telematica, **con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- ✓ La CIGO in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate che lo trasmettono all'INPS che ne verifica il rispetto dei limiti di spesa.
- ✓ E' previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- ✓ Per il resto, la disciplina ricalca quella della CIGO per l'emergenza Covid-19.



LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI

- ✓ Preclusa la possibilità di avviare procedure licenziamento collettivo per 60 giorni.
- ✓ Sospensione delle procedure per licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (anche se alla vigilia della comunicazione dei recessi).
- ✓ Divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo e quindi per esigenze organizzative o produttive (anche estranee alle problematiche direttamente innescate dalla situazione emergenziale) ed a prescindere dalle caratteristiche dimensionali del datore di lavoro (anche se già terminata la procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 come novellato dall'art. 1, 40 L. 92/2012).



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI

CONGEDO PARENTALE *AD HOC* – ART. 23

✓ DESTINATARI

- lavoratori con figli (anche affidatari) di età non superiore ai 12 anni
- lavoratori con figli (anche affidatari) in situazione di grave disabilità *ex art. 4, L. n. 104/1992* iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (a prescindere dall'età)

✓ DECORRENZA

- dal 5 marzo 2020 (in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche)

✓ DURATA

- periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI

CONGEDO PARENTALE *AD HOC* – ART. 23

✓ CONDIZIONI

- fruizione alternativa tra i genitori
- assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o di altro genitore disoccupato o non lavoratore

✓ TRATTAMENTO

- indennità pari al 50% della retribuzione (media globale giornaliera senza considerare l'incidenza di 13^a mensilità o trattamenti accessori)
- contribuzione figurativa

✓ CONVERSIONE CONGEDO PARENTALE ORDINARIO

- eventuali periodi di congedo parentale fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche sono convertiti nel congedo *de quo*



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI

ASTENSIONE DAL SERVIZIO – ART. 23

✓ **DESTINATARI**

- lavoratori con figli (anche affidatari) di età compresa tra i 12 e i 16 anni

✓ **DECORRENZA**

- dal 5 marzo 2020 (in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche)

✓ **DURATA**

- periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI

ASTENSIONE DAL SERVIZIO – ART. 23

✓ CONDIZIONI

- assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o di altro genitore non lavoratore

✓ TRATTAMENTO

- nessuna retribuzione
- nessuna contribuzione figurativa
- diritto alla conservazione del posto di lavoro
- divieto di licenziamento per il datore di lavoro



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI DISABILI

ASSENZA DAL SERVIZIO – ART. 47

✓ DESTINATARI

- lavoratori con figli disabili (a prescindere dall'età)

✓ DURATA

- dal 17 marzo al 30 aprile 2020 (a seguito della chiusura delle strutture di assistenza ai disabili)

✓ CONDIZIONI

- motivata impossibilità di accudire il figlio disabile
- comunicazione al datore di lavoro

✓ TRATTAMENTO

- divieto di licenziamento per il datore di lavoro



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON PARENTI DISABILI

ESTENSIONE PERMESSI – ART. 24

✓ DESTINATARI

- lavoratori che fruiscono dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1991

✓ DURATA

- marzo – aprile 2020

✓ TRATTAMENTO

- ulteriori 12 giorni di permesso fruibili nel periodo indicato (marzo – aprile 2020)



MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON PARENTI DISABILI

DIRITTO AL LAVORO AGILE – ART. 39

✓ DESTINATARI

- lavoratori con familiari disabili ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1991

✓ DURATA

- 17 marzo – 30 aprile 2020

✓ TRATTAMENTO

- diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ove compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima



MISURE PER I LAVORATORI IN SORVEGLIANZA SANITARIA

EQUIPARAZIONE A MALATTIA – ART. 26

✓ DESTINATARI

- lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva (per contatti stretti con soggetti contagiati)
- lavoratori posti in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (per rientro in Italia da zone a rischio epidemiologico)

✓ DURATA

- periodo di quarantena o permanenza domiciliare prescritto dalle competenti autorità



MISURE PER I LAVORATORI IN SORVEGLIANZA SANITARIA

EQUIPARAZIONE A MALATTIA – ART. 26

✓ **CONDIZIONI**

- certificato di malattia del medico curante anteriore al decreto
- per i certificati di malattia successivi al 17 marzo 2020 è necessaria l'indicazione del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare

✓ **TRATTAMENTO**

- indennità di malattia
- periodo escluso dal computo del comparto

✓ **ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO**

- sostenuti dallo Stato (nei limiti dei fondi stanziati)



MISURE PER I LAVORATORI IN MALATTIA DA COVID-19

MALATTIA ORDINARIA - ART. 26

✓ **DESTINATARI**

- lavoratori con malattia accertata da COVID-19

✓ **CERTIFICAZIONE**

- certificato redatto dal medico curante con modalità telematica (senza necessità di ulteriori provvedimenti dell'autorità sanitaria)

✓ **TRATTAMENTO**

- ordinario di malattia



MISURE PER I LAVORATORI CON INFEZIONE O MALATTIA CONTRATTA IN OCCASIONE DI LAVORO

INFORTUNIO SUL LAVORO - ART. 42

✓ DESTINATARI

- lavoratori con infezione e/o malattia COVID-19 contratta in occasione di lavoro

✓ CERTIFICAZIONE

- certificato di infortunio redatto dal medico e trasmesso all'INAIL

✓ TRATTAMENTO

- ordinario di infortunio per periodo di quarantena o permanenza domiciliare
- ordinario di infortunio per periodo di malattia
- eventi di infortunio non computati nell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico



MISURE PER I LAVORATORI DISABILI ED A RISCHIO

EQUIPARAZIONE A RICOVERO OSPEDALIERO – ART. 26

✓ DESTINATARI

- lavoratori con grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
- lavoratori in certificata condizione di rischio derivante da *i)* immunodepressione, *ii)* patologie oncologiche, *iii)* terapie salvavita

✓ DURATA

- periodo di assenza prescritta da competenti autorità sanitarie

✓ TRATTAMENTO

- equiparazione assenza al ricovero ospedaliero



MISURE PER I LAVORATORI DISABILI

DIRITTO AL LAVORO AGILE – ART. 39

✓ DESTINATARI

- lavoratori disabili ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1991

✓ DURATA

- 17 marzo – 30 aprile 2020

✓ TRATTAMENTO

- diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ove compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima



MISURE PER I LAVORATORI CON RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA

PRIORITA' PER IL LAVORO AGILE – ART. 39

✓ DESTINATARI

- lavoratori con ridotta capacità lavorativa per gravi e comprovate patologie

✓ DURATA

- indeterminata

✓ TRATTAMENTO

- priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile



Milano

Via Paleocapa, n. 6
tel: 02/85.45.401

Torino

Via San Quintino, n. 43
tel: 011/516.20.00



www.tosieassociati.it